



Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE BASILICATA
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

□ Via della Meccanica n. 2 - 85100 - Potenza □ - □ 0971/52899
PEU: pz0200032@gdf.it - PEC: pz0200000p@pec.gdf.it

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI "PSICOLOGO PSICOTERAPEUTA CIVILE" ADDETTO ALLO SPORTELLO PSICOLOGICO A FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN FORZA AL COMANDO REGIONALE BASILICATA. ESERCIZI FINANZIARI 2025, 2026 E 2027.

Articolo 1) Stazione Appaltante

Guardia di Finanza – Comando Regionale Basilicata – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti, C.F. 96078100763, con sede in Via della Meccanica, 2 85100 Potenza (PZ) – Tel: 0971/52899 – P.E.C.: pz0200000p@pec.gdf.it.

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti) il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Ten. Col. Luigi Mario Paone – Capo Ufficio Amministrazione del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza di Potenza.

Articolo 2) Oggetto

Questo Ente Amministrativo intende istituire spazi di ascolto e di supporto strutturati (Sportelli di Ascolto) dedicati all'assistenza psicologica a favore dei militari dipendenti dal Comando Regionale Basilicata relativamente a problematiche di natura individuale, di relazione, familiare e lavorativa.

Il servizio di assistenza psicologica sarà affidato ad un professionista iscritto all'Albo dell'Ordine degli Psicologi in possesso di relativa specializzazione.

L'incarico comporta lo svolgimento delle attività specificate nel successivo articolo 3.

Articolo 3) Luogo principale di esecuzione delle prestazioni

L'Affidatario del servizio dovrà prestare la propria prestazione professionale presso i locali che saranno resi disponibili dal Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, sita in Potenza alla via della Meccanica nr. 2 o altro idoneo locale scelto di comune accordo tra le parti.

Articolo 4) Organizzazione del servizio

L'attività degli sportelli di ascolto sarà coordinata dal Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza.

Nello svolgimento dell'incarico attribuito, i professionisti saranno tenuti all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi italiani.

Per ogni utente che farà richiesta di fruizione del servizio, lo psicologo dovrà acquisire in forma scritta il consenso informato dell'interessato alla consulenza psicologica e al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del **Regolamento (UE) 2016/679**, e custodire i relativi atti.

Articolo 5) Requisiti obbligatori

Il professionista cui affidare lo sportello di ascolto e consulenza psicologica dovrà essere in possesso dei requisiti formativi e professionali di seguito elencati:

A. requisiti indispensabili:

- a) diploma di laurea in Psicologia;
- b) diploma di specializzazione in Psicoterapia;
- c) avere un'età non superiore ai 65 anni;
- d) iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi con annotazione della relativa specializzazione;
- e) iscrizione al portale elettronico per la PA, www.acquistinretepa.it.

B. requisiti preferenziali:

- a) pregressa esperienza in attività di ascolto e sostegno psicologico maturata presso Enti militari o militarmente organizzati (inclusa la Guardia di Finanza);
- b) essere in possesso di documentata esperienza nella gestione di sportelli di ascolto psicologico rivolti ad un'utenza adulta;
- c) avere almeno 5 anni di iscrizione all'albo professionale.

Articolo 6) Durata contrattuale

Il servizio di cui all'oggetto, avrà la durata di 33 (mesi) mesi dal 01/04/2025 (o, qualora la procedura non sia ancora ultimata, a decorrere dalla data di stipula dell'obbligazione commerciale) fino al 31/12/2027.

Alla scadenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la validità del contratto per un periodo non superiore a 03 (tre) mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto al quale affidare il servizio per l'anno 2028, come previsto dall'art. 189 c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso l'Amministrazione potrà recedere in ogni tempo con un preavviso non inferiore a 30 giorni qualora, nel corso dell'esecuzione dell'incarico, sia in grado di far svolgere i compiti previsti da personale militare dipendente dall'Amministrazione stessa.

Articolo 7) Compenso/Valore affidamento

È previsto un compenso orario a base d'asta, come da disposizione legislative vigenti in materia, pari ad **€ 40,00**, al lordo di ritenuta d'acconto, IRPEF e contributi previdenziali integrativi ENPAP, da sottoporre a ribasso a cura del professionista in sede di presentazione del curriculum vitae e degli altri documenti richiesti, con una previsione di spesa massimale per il periodo presunto dal 01/04/2025 al 31/12/2027 è pari ad **€ 11.440,00**, al lordo degli oneri e delle imposte di legge.

Il predetto importo è puramente indicativo e non costituisce vincolo di spesa in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato alle prestazioni effettivamente rese (presumibilmente il servizio verrà svolto per un totale di nr. 2 (due) ore settimanali).

Articolo 8) Ribasso offerto sul costo orario del servizio posto a base di gara

Il concorrente dovrà offrire **una percentuale unica di ribasso** sul costo orario della prestazione pari ad **€ 40,00** mediante compilazione della scheda di offerta (cfr. **allegato 6**) da presentare entro le ore **12:00 del giorno 06/03/2025** alla seguente posta elettronica certificata: pz0200000p@pec.gdf.it.

La scelta del contraente avverrà mediante aggiudicazione al minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023 riferito da un'unica percentuale di sconto sul prezzo posto a base d'asta.

Articolo 9) Figure professionali ammesse e fatturazione elettronica

La presente procedura è destinata a tutte quelle figure professionali che siano in grado, dal punto di vista fiscale, di certificare i compensi percepiti autonomamente. Tenuto conto della tipologia, della durata e del compenso del servizio richiesto, si premette già fin d'ora che non

saranno ammissibili attività di “Lavoro autonomo occasionale” previste dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Non saranno contemplate, altresì, le “Collaborazione coordinate e continuative”, sia per la carenza dei molteplici requisiti che tale inquadramento prevede, sia per la loro natura di lavori parasubordinati che sono considerati giuridicamente attività di lavoro autonomo ma, fiscalmente, produttori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – ex art. 51 del D.P.R. nr. 917/1986.

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 55/2013 il professionista dovrà emettere **fattura elettronica** riportando su di essa:

- a. Codice Univoco Ufficio: **YQ7TTM**;
- b. Gli estremi del C/c dedicato (art. 3 L. 136/2010);

La fattura elettronica per la liquidazione del compenso verrà emessa al termine di ciascun bimestre e dovrà essere in linea con il regime contabile optato dal professionista, rapportando il compenso al numero di ore effettivamente esercitate. Modalità temporali differenti di emissione possono essere concordate direttamente dall’aggiudicatario con l’Amministrazione.

La fattura dovrà essere intestata a:

COMANDO REGIONALE BASILICATA GUARDIA DI FINANZA – UFFICIO AMMINISTRAZIONE – SEZIONE ACQUISTI – VIA DELLA MECCANICA N. 2 – 85100 POTENZA (PZ) (C.F. 96078100763) ed indicare il Codice Univoco Ufficio: YQ7TTM.

I pagamenti, effettuati a mezzo bonifico, nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo n. 231/2001, saranno subordinati alla verifica da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art 16 bis della Legge n. 2/2009, della regolarità contributiva del professionista, controllata tramite attestazione che verrà richiesta all’Organo competente.

Il professionista, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e decreto legge n. 187/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, capo III, art. 7 “disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, **dovrà comunicare a questo Distaccamento Amministrativo, a pena di nullità assoluta del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Articolo 10) Divieto di subappalto

Per la particolare tipologia del servizio in rassegna, resta espressamente convenuto che l’aggiudicatario non potrà, nel corso dell’affidamento della prestazione, cedere ovvero affidare a terzi, in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo, il servizio assunto, a pena di nullità del contratto stesso. L’aggiudicatario non potrà altresì farsi sostituire, neanche temporaneamente, stante la particolarità della prestazione richiesta, salvo espressa autorizzazione da parte di questo Comando Regionale (subordinata al possesso da parte del sostituto dei medesimi requisiti professionali), sentito Dirigente Sanitario presso l’Infermeria del Reparto T.L.A. Campania della Guardia di Finanza, fermo restando l’obbligo di assolvere in proprio al pagamento del compenso spettante al sostituto per la prestazione resa, sollevando l’Amministrazione da ogni obbligo, onere e impegno amministrativo, contributivo, fiscale e contabile nei confronti del terzo. (art. 119 c. 3 lettera a)

Articolo 11) Garanzia Definitiva

La stipula del contratto è subordinata alla costituzione da parte dell’operatore economico risultata aggiudicatario, di una garanzia fideiussoria definitiva, secondo le forme e le modalità previste dall’art. 53 c. 4 del D.lgs. n. 36/2023 nella misura del 5% dell’importo contrattuale.

La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita:

- a) la dichiarazione che rimarrà valida ed efficace dalla data di stipula del contratto fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione appaltante;
- b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- d) l'operatività della garanzia medesima anche per il recupero delle penali contrattuali entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà effettuato ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 12) Cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura coloro che non posseggono i requisiti di ordine generale e professionale di cui agli artt. 94, 95, 97, 98, 100 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nonché gli operatori economici che non posseggono i requisiti indicati al precedente paragrafo 5.

Articolo 13) Penalità

In caso di applicazione di penalità si rimanda a quanto specificatamente previsto nel capitolato generale d'onori in uso alla Guardia di Finanza approvato con D.M. 24.10.2014, nr. 181 "Regolamento recante il Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza."

Articolo 14) Sospensione del Contratto

La sospensione è consentita con le modalità e i limiti di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 15) Recesso del Contratto

Il recesso è consentito con le modalità e i limiti di cui all'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne il professionista mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14..

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione al professionista da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità dei servizi.

Articolo 16) Risoluzione del Contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo e ai sensi dell'art 122 del Codice, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul

- funzionamento dell'Unione europea;
- d) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - e) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
 - f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
 - g) qualora il servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti;
 - h) per motivi di pubblico interesse:
 - i) in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 - j) in caso di morte del professionista;
 - k) nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
 - l) in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; - m) in caso di comminazione di tre o più penali e/o diffide relative a inadempimenti delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alla mancata attuazione delle offerte migliorative presentate in sede di partecipazione alla gara per l'attribuzione di punteggio tecnico;
 - n) la validità del contratto resta subordinata all'esito delle informative prefettizie relative agli accertamenti dell'antimafia; in caso di esiti ostativi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 del D.lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto già eseguito ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti;
 - o) subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del contratto;
 - p) violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
 - q) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
 - r) qualora venga meno o non reintegrata la garanzia fideiussoria di cui all'art. 23 del presente Capitolato;
 - s) qualora non vengano rispettati da parte dell'Aggiudicatario le norme relative al lavoro, con particolare riferimento anche alle disposizioni relative all'applicazione di CC.CC.NN.LL. e agli obblighi previdenziali e contributivi, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione, infortuni;
 - t) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - u) in caso di frode e/o di grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - v) in caso di successivo accertamento del venir meno dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
 - w) in caso di mancanza sopravvenuta dei requisiti di partecipazione indicati nell'art. 23 del presente Capitolato;

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di rescindere il contratto qualora divenga operante analoga iniziativa a livello centralizzato effettuata dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma e/o da Consip S.p.A. oppure in caso di assegnazione di un Ufficiale medico del Corpo ovvero medico di altra FF.AA. o comunque di altra Amministrazione Pubblica.

Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi

l'affidamento o la parte rimanente di questa, o i servizi in danno del professionista inadempiente. Nei casi suddetti la Committente sarà tenuta a corrispondere all'Aggiudicatario soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettuate, nei limiti in cui siano utili, fino al giorno 9 della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

L'affidamento a terzi verrà notificato al professionista inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dell'affidamento incaricato e degli importi relativi.

L'esecuzione in danno non esime il professionista dalle responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 17) Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art.101 del d.lgs. 36/2023, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Articolo 18) Clausole di salvaguardia

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto che sarà stipulato con l'affidatario, il quale nulla avrà a pretendere economicamente nei confronti dell'Ente, nei casi di:

- a) assegnazione di altro Ufficiale psicologo della Guardia di Finanza ovvero di altra Forza Armata o comunque di altra Amministrazione Pubblica da parte dell'Organo di vertice, senza alcun periodo di preavviso;
- b) determinazione di soppressione/sospensione/interruzione del servizio disposte dal Comando Generale;
- c) determinazione di soppressione/trasferimento del Reparto disposte dal Comando Generale;
- d) inottemperanza di cui agli artt. 52 e 53 del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" (D.M. n. 181 del 24/10/2014);
- e) nei casi in cui il professionista esegua le transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o delle Poste S.p.A. (L. 136/2010);
- f) riorganizzazione del Servizio Sanitario disposta dal Comando Generale;
- g) attivazione di convenzioni definite dalla "Consip S.p.A.", ai sensi di quanto stabilito dall'art.1 del D.L. 06/07/2012, n.95, convertito in Legge 07/08/2012, n.135 (c.d. Spending review);
- h) in linea con le previsioni di cui all'articolo 210, comma 1.1, del Codice dell'ordinamento militare, il libero professionista convenzionato/aggiudicatario si obbliga a non eseguire perizie o altre forme di relazioni medico legali, per conto e nell'interesse di appartenenti al Corpo ovvero di candidati alle procedure concorsuali della Guardia di Finanza, utili ai fini dei procedimenti amministrativo/sanitari e/o contenziosi che coinvolgono l'Amministrazione in qualità di controparte.

Articolo 19) Polizza Assicurativa

Il Professionista è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o indipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto, ai suoi beni e al personale e/o ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose.

Articolo 20) Documentazione da produrre

Il professionista dovrà allegare la seguente documentazione:

- a. l'istanza di partecipazione (cfr. allegato 3);

- b. patto di integrità (cfr. allegato 4);
- c. dichiarazione artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (cfr. allegato 5);
- d. offerta economica (cfr. allegato 6);
- e. informativa Privacy (cfr. allegato 7);
- f. curriculum vitae dell'interessato;
- g. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, nonché del codice fiscale.

Articolo 21) Conclusioni

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
- Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza, approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
- Art. 7, 6° comma ed art. 53, 14° comma del richiamato decreto legislativo n.165/2001;
- D.Lgs. 19 marzo 2001 n. 69 con particolare riferimento al comma 2 dell'art. 64;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- circolare n. 86778/15 in data 24 marzo 2015 del Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione di Amministrazione, con annessa Direttiva Tecnica recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione nel Corpo;
- circolare n. 0277880/15 in data 28/09/2015 del Comando Generale della Guardia di Finanza – IV Reparto – Direzione di Sanità, concernente le direttive per l'effettuazione delle convenzioni relative all'assistenza sanitaria;
- la Circolare n. 0011435/23 in data 16/01/2023 del Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione di Amministrazione;
- Circolare n. 159303/14 del 05/06/2014 del Comando Generale - IV Reparto - Direzione Sanità - Sezione Psicologia di Roma;
- Circolare n. 0376871/2016 del 14/12/2016 del Comando Generale - IV Reparto - Direzione Sanità - Sezione Logistico Amministrativa;
- Capitolato generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. 24/10/2014, n. 181 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale al n. 288 del 12/12/2014;
- Codice Civile;
- art. 15 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia maggiormente favorevole per Amministrazione.

f.to. l'originale

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Ten. Col. Luigi Mario Paone)

Copia per immagine su supporto informatico di un documento originariamente analogico
Si assicura la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni
F.to digitalmente